

BOZZA VERBALE DI ACCORDO

Addì 11 luglio 2011 in ~~Milano~~ TORINO

le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, FAST Ferrovie e O.R.S.A. Ferrovie rappresentate da:

- 1 Antonio Corradi FILT CGIL Piemonte,
- 2 Carmine Esposito FAST Ferrovie Piemonte e Giuseppe Parise FAST Ferrovie Lombardia
- 3 Sabatino Basile FIT CISL Piemonte
- 4 Giulio Moretti per O.R.S.A. Ferrovie su delega della segreteria regionale Piemonte
- 5 Tommaso Casati, Domenico Calipari, Gabriele Raviolo in sostituzione di Stefano Ghio, RSU

SBB CARGO ITALIA S.r.l. in persona del dott. Claudio Licheri assistito dall'avv. Stefania Radoccia




Premesso che:

- SBB cargo Italia srl in data 10 febbraio 2011 ha aperto una procedura di mobilità ex L 223/91 per la chiusura dell'impianto di Torino Orbassano e la conseguente soppressione di n. 25 posizioni lavorative, di cui due contratti a progetto poi cessati in corso di procedura;
- Nel corso della prima fase della procedura in commento, SBB Cargo Italia S.r.l. e le OO.SS deputate alle trattative non hanno trovato alcun accordo sulla gestione dei dichiarati esuberanti. Conseguentemente le Parti hanno proseguito, come per legge, la trattativa presso la Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione Professionale Lavoro.
- In tale sede le Parti hanno concordato per una sospensione di circa 60 giorni della fase istituzionale della procedura al fine di consentire alle Parti stesse di proseguire il confronto sulla condotta interoperabile, anche alla presenza delle segreterie nazionali, che si è auspicato potesse favorire l'individuazione di azioni/strumenti propedeutici al conseguimento di soluzioni positive volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali, compreso il mantenimento di un presidio a Torino;
- Nelle more della sospensione, le Parti si sono incontrate varie volte e hanno deciso di raggiungere un accordo su alcune misure alternative alla procedura di mobilità in corso con riferimento al personale dell'impianto di Orbassano (Torino).



Tutto ciò premesso, si è convenuto che:

Le Parti concordano sulle seguenti soluzioni alternative ai licenziamenti del personale di cui alla procedura di mobilità in commento e che consentono di ridurre al minimo l'impatto sociale della procedura stessa:

- 1 Mantenimento di un presidio a Orbassano (Torino) che occuperà n. 8 macchinisti e n. 2 operatori di terra al fine di gestire il traffico residuo dell'impianto stesso. A tali fini si concorda che:
 - o In aggiunta ai due turni mensili previsti al punto 2.1. del contratto aziendale alla voce "durata massima dell'impegno giornaliero programmabile", per il solo personale di macchina di Torino sarà possibile elevare a tre la media mensile dei turni pianificati in base al suddetto punto, tale elevazione potrà avvenire solo per turni normalmente



- assegnati ad altri impianti e caratterizzati da vettura in testa ed in coda al turno. L'elevazione del terzo turno potrà al massimo essere di un'ora;
- i turni del personale di macchina di Torino avranno inizio e fine nella stessa località;
 - per il solo personale di macchina di Torino, si intenderanno sede di lavoro indifferentemente le seguenti località: Orbassano Scalo Torino, Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa;
 - le Parti si impegnano a verificare le condizioni occupazionali e produttive dell'impianto di Torino entro 12 mesi dalla firma del presente accordo.
- 2 Trasferimento presso l'impianto di Novara di n. 4 macchinisti e n. 2 operatori di terra. Il personale da trasferire, in mancanza di volontari, verrà scelto in ragione del criterio della minore anzianità di servizio da applicarsi tra il personale attualmente in possesso della professionalità e abilitazioni necessarie. A parità di anzianità di servizio si applicherà il criterio residuale della minore età anagrafica. I trasferimenti in commento avranno effetto a partire dalla prima settimana di settembre 2011 anche al fine di venire incontro alle esigenze famigliari e logistiche dei lavoratori.
- 3 Il personale che verrà trasferito potrà optare per il seguente trattamento di miglior favore:
- In deroga all'art. 22/A del CCNL applicato ed in deroga all'accordo aziendale del 5 dicembre 2006 in tema di trasferimento, rimborso spese onnicomprensivo di Euro 4500 netti da erogarsi con le seguenti modalità:
 - 700 € netti con la busta paga relativa al mese del trasferimento (settembre 2011);
 - 800 € netti entro gli 11 mesi successivi (dall'ottobre 2011 a agosto 2012);
 - 1500 € netti nei 12 mesi successivi ai precedenti (cioè da settembre 2012 a agosto 2013);
 - 1500 € netti nei 12 mesi successivi ai precedenti (da settembre 2013 a agosto 2014);
 - Nel caso in cui il singolo dipendente trasferito risolva il suo rapporto di lavoro entro mesi 24 dalla data di trasferimento stesso, le Parti convengono una penale convenzionale di Euro 3.000 netti o diversa somma riproporzionata all'indennità sino a quel momento percepita. SBB Cargo Italia S.r.l. avrà titolo di recuperare dal dipendente dimissionario, tramite trattenuta dalle competenze di fine rapporto dovute, la penale convenzionale in commento.
 - SBB Cargo Italia S.r.l. si riserva, previo confronto con le OO.SS., di valutare la possibilità di erogare ai lavoratori trasferiti ancora in servizio all'esito dei 36 mesi un premio una tantum.
 - I lavoratori trasferiti presso l'unità di Novara avranno la precedenza su eventuali possibili scoperture e/o richieste di incremento di organico per gli stessi profili professionali qualora le stesse si verificchino nell'impianto di Orbassano (Torino).
 - Ogni altra previsione derivante da leggi e/o contratti collettivi e/o individuali riferita al trasferimento o alla trasferta relativa al personale sopra indicato, si intende pertanto esaustivamente inclusa nel trattamento di cui al punto 3 ove i dipendenti ne facciano opzione.
- 4 I lavoratori Rossi, Attanasio e Ghirardi, attualmente impiegati in modo ridotto, manterranno la propria attuale posizione lavorativa.
- 5 All'esito delle ricollocazioni sopra elencate e anche a seguito di n.° 3 dimissioni pervenute da parte di lavoratori dell'unità di Orbassano (Torino), permane un unico esubero ovvero quello del capo impianto di Torino Orbassano che, in ragione delle ridotte dimensioni del presidio che rimarrà presso Torino Orbassano, risulta figura professionale non più necessaria e comunque non altrimenti ricollocabile all'esito delle verifiche aziendali condotte. La dott.sa Militano verrà, all'esito della procedura di mobilità e comunque entro il termine di 120 giorni previsto per




legge a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, inserita nelle liste di mobilità come per legge.

- 6 L'Azienda si rende disponibile a riconoscere alla dott.sa Militano un incentivo all'esodo pari a 10 mensilità di retribuzione netta, in aggiunta alle competenze di fine rapporto dovute per legge e subordinatamente e condizionatamente alla sottoscrizione da parte della medesima di un apposito ed individuale verbale di conciliazione in sede sindacale o innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro, nelle forme di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., con rinuncia all'impugnazione del licenziamento e a qualsiasi altra pretesa nei confronti di SBB Cargo Italia S.r.l.
- 7 Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le parti si danno atto di avere esperito ed esaurito in data odierna con esito positivo la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e che, in particolare, la Società ha esattamente adempiuto a tutti gli obblighi di comunicazione, informazione e consultazione di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223.

p. SBBCI

p. OO.SS.



FILC CAIL *Angelo Gamba*
FAST *Paolo Guff*
FAST *Ernesto Corone*
FITCISL *Alf. L.*
FITCISL *Es. Altieri*
ORSA *[Signature]*
ORSA *[Signature]*
RSL *[Signature]*